

STATUTO

DENOMINAZIONE -SEDE - CARATTERISTICHE - SCOPI - DURATA

Art. 1 - Denominazione. E' costituita l'Associazione Culturale denominata "Confraternita del Pursè Negàr di Garlasco".

Art. 2 - Sede. L'Associazione ha sede in Garlasco Via De Gasperi, 11.

Art. 3 - Caratteristiche. L'Associazione è apolitica, non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra gli associati, nemmeno in forma indiretta. Essa non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socioeconomiche e si ispira per il suo funzionamento ai principi di trasparenza e democraticità, mantenendo la piena indipendenza e autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione culturale. Si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare e specializzare l'attività da essa svolta. Svolge l'attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate. Può aderire ad enti di promozione sociale a seconda dell'utilità o convenienza dell'adesione in relazione agli scopi associati.

Art. 4 - Scopi. Gli scopi istituzionali dell'Associazione sono la promozione dello sviluppo culturale dei propri soci, della società e dei territori in cui essi risiedono ed operano, nonché di altre aree, dove si verificassero esigenze e bisogni inerenti l'oggetto sociale o qualora sia richiesto il suo intervento. Si propone altresì di promuovere la conoscenza, la tutela, la valorizzazione, la fruizione in termini di conservazione delle realtà e delle potenzialità turistiche, naturalistiche, culturali, artistiche, storiche, sociali ed enogastronomiche del territorio in cui opera. L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) organizzazione di attività culturali, storiche, scientifiche e turistiche, nonché di convegni, seminari ed incontri;
- b) organizzazione di attività ricreative e sportive, nonché di sagre, feste manifestazioni, tornei e giochi;
- c) promozione di ricerche culturali, scientifiche, storiche, ricreative ed informative in genere, loro pubblicazione e sussidio;
- d) gestione di corsi a carattere formativo in genere;
- e) produzione, gestione e vendita, anche in forma associata o in convezione con enti pubblici o privati, di monografie, periodici, dispense e stampati di qualunque genere, nonché di materiale audiovisivo;
- f) produzione, allestimento e rappresentazione, anche in forma associata, di spettacoli teatrali, radiotelevisivi, cinematografici e musicali.

L'Associazione potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive.

L'Associazione può collegarsi, confederarsi, affidarsi ad altre associazioni nazionali ed internazionali aventi scopi simili.

Art. 5 - Durata. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria.

PATRIMONIO - FONDO COMUNE - ESERCIZIO SOCIALE

Art. 6 - Patrimonio. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo;
- b) avanzi netti di gestione;
- c) donazioni, lasciti testamentari ed eventuali erogazioni liberali;
- d) ricavato dell'organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente.

L'Associazione nello svolgimento della propria attività si avvale delle seguenti entrate:

- e) quote associative annualmente stabilite e/o contributi straordinari degli associati;
- f) contributi di privati;
- g) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti od istituzioni pubblici, dell'Unione Europea e di organismi internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- h) rimborsi derivanti da attività in convenzione;
- i) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- j) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

- k) rendite patrimoniali
- l) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'Associazione anche di natura commerciale.

Art. 7 - Fondo Comune. Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i Soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

Art. 8 - Esercizio Sociale.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà il 31.12.2011. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio salvo la possibilità di avvalersi dei maggiori termini nei casi previsti dalla legge. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano previste dalla legge. Gli utili o avanzi di gestione di ogni esercizio sociale saranno reinvestiti nell'attività dell'Associazione.

SOCI

Art. 9 - Requisiti. Possono essere Soci dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati, associazioni, che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Non possono divenire soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante Socio. Non è ammessa la sostituzione del vincolo associativo a tempo determinato né la temporaneità della partecipazione associativa. Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I Soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle Assemblee, i Soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela. Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Non è ammessa la trasferibilità né la rivalutabilità delle quote e dei relativi diritti.

Art. 10 - Perdita della qualifica di Socio. La qualità di Socio si perde per:

- a) dimissioni volontarie;
- b) decadenza, ovvero la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione e per la commissione di atti in violazione a norme di legge;
- c) per delibera di esclusione da parte degli organi competenti;
- d) morosità;
- e) indegnità;
- f) decesso.

La decadenza e la morosità sono deliberate dal Consiglio Direttivo, previa contestazione dei fatti sopra riportati da eseguirsi in contraddittorio tra le parti interessate. L'indegnità viene riconosciuta dall'Assemblea dei Soci. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art 11 - Doveri dei Soci. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo, ma impegna gli associati al rispetto del presente Statuto e delle decisioni prese dagli organi competenti statutariamente. In particolare i soci hanno i seguenti doveri:

- a) versare annualmente e regolarmente la quota associativa;
- b) contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità;
- c) astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l'obiettivo dell'Associazione.

Art. 12 - Diritti dei Soci. I diritti riconosciuti ai Soci sono i seguenti:

- a) la partecipazione all'Assemblea dei soci;
- b) l'accesso ai documenti e agli atti riguardanti l'Associazione;
- c) il diritto di voto per le cariche sociali;
- d) il concorrere al raggiungimento dello scopo sociale.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13 - Organi. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti (qualora eletto).

Tutti gli organi dell'Associazione restano in carica per 3 (tre) anni, salva diversa deliberazione in fase di nomina, e sono rieleggibili.

Art. 14 - Assemblea dei Soci

Organo sovrano dell'Associazione è l'Assemblea dei Soci.

Partecipazione

Nelle Assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni ed i soci minorenni attraverso coloro che ne esercitino la potestà genitoriale o la tutela in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo ai sensi dell'articolo 2532 comma 2 c.c.. Non sono ammesse deleghe.

La quota o il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabile.

Compiti

L'Assemblea dei Soci in sede ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) stabilisce le quote annuali associative annuali;
- d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- e) approva gli eventuali regolamenti.

L'Assemblea dei Soci in sede straordinaria delibera:

- f) lo scioglimento dell'Associazione, nominando i liquidatori;
- g) sulle modifiche dello Statuto e dell'Atto costitutivo;
- h) sulle delibere di trasformazione;
- i) sulle delibere di fusione;
- j) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Convocazione

I soci sono convocati in Assemblea - ordinaria e straordinaria - mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenete l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso della convocazione può venire altresì comunicato ai singoli Soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, email o telegramma, in ogni caso almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.

Costituzione e deliberazioni

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci. In seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, essa è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente ha inoltre la facoltà di nominare, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Delle riunioni dell'Assemblea sono redatti i verbali dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Le delibere delle Assemblee - ordinarie e straordinarie - sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 (cinque) membri scelti fra gli associati maggiorenni ed eletti dall'Assemblea dei Soci.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea dei Soci, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea dei Soci deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Nomina del Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere

Il Consiglio elegge al proprio interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed il Tesoriere.

Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per attività connesse alla carica.

Compiti

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) determinare le quote associative annuali, da approvarsi da parte dell'Assemblea dei Soci;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) nominare dipendenti ed impiegati e determinare la loro retribuzione;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- k) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Convocazione

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno:

- per l'approvazione del bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa;
- per deliberare sull'ammontare della quota associativa annuale;
- per deliberare in ordine al bilancio consuntivo.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso posta elettronica, o consegnare non meno di 4 (quattro) giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie. Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Nei casi di urgenza, con la presenza di tutti i suoi membri e per accettazione unanime il Consiglio Direttivo può anche decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo si riunisce inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o nel caso in cui ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Il Segretario provvede alla redazione su un apposito libro del verbale delle riunioni che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16 - Presidente

Il Presidente ha il compito di dirigere l'Associazione e di rappresentarla, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Spetta al Presidente:

- convocare e presiedere le adunanze dell'Assemblea dei Soci;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
- sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione;

In caso di delega, assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente, o, in assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano d'età. In caso di impedimento definitivo o di dimissioni, spetta al Vicepresidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo Presidente.

Art. 17 - Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 18 - Segretario

I compiti del Segretario sono:

- dirigere gli uffici dell'Associazione;
- curare il disbrigo degli affari ordinari;

- provvedere alla firma della corrispondenza corrente;
- curare la tenuta dei verbali e dei libri sociali;
- svolgere ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza, dalla quale riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo ed alle riunioni dell'Assemblea dei Soci.

Il Segretario generale avrà cura, in particolare, di mantenere contatti, di carattere continuativo, con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione.

Per l'attività svolta in nome dell'Associazione al Segretario generale è conferita la rappresentanza legale verso i terzi.

Art. 19 - Tesoriere

I compiti del Tesoriere sono:

- presiedere alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari;
- provvedere alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo
- il periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 20 - Collegio dei Revisori dei Conti

Compiti

Il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione spetta ad un Collegio di Revisori dei Conti, che dovrà:

- accertare la regolare tenuta della contabilità sociale;
- redigere una relazione ai bilanci annuali;
- accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale;
- procedere in ogni momento, anche individualmente ad atti ispettivi e di controllo.

Nomina

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea dei Soci, è costituito da 3 (tre) membri e dura in carica 3 (tre) anni. I Revisori sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

Art. 21 - Norme finali e generali

Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea provvederà alla nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale obbligandosi a devolverlo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Controversie

Le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi ultimi e l'Associazione o i suoi organi, saranno regolate, in tutti i casi non vietati dalla legge, alla competenza di un collegio di arbitri da nominarsi da parte dell'Assemblea dei Soci. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza alcuna formalità di procedura.

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.